



## COMUNE DI NICOSIA (EN)

III Settore – V Servizio: Politiche Economiche e Comunitarie, S.U.A.P.,  
Commercio, Agricoltura e Zootecnia

Via Bernardo di Falco, 82 - 94014 Nicosia (EN) - Tel. 0935.672332-341

### Ordinanza del Commissario Straordinario N. 16 /2015

**OGGETTO:** sequestro fiduciario dei capi bovini/ovi-caprini e delle specie sensibili presenti nell'azienda zootecnica condotta dalla Signora OMISSIS in C.da S. Agrippina, agro di Nicosia, per accertata presenza di un focolaio di tubercolosi bovina nell'allevamento, e restrizione sanitaria. Codice aziendale: OMISSIS.

#### IL Commissario Straordinario

**Vista** la nota del 30/04/2015 prot. n. 2015 U (*registrata al protocollo generale del Comune di Nicosia in data 05/05/2015, al nr. 9992*), con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.P. 4 di Enna comunica che - con esame di laboratorio, effettuato in data 22/04/2015 - ha accertato la presenza di un focolaio di tubercolosi bovina nell'azienda zootecnica ubicata in C.da S. Agrippina, agro di Nicosia, censita in BDN con codice aziendale OMISSIS, condotta dalla Signora OMISSIS, nata a Enna il 11.02.1975 ed ivi residente, in C/da S. Agrippina-Marenga;

**Visto** il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n. 320 dell'08.02.1954;

**Visto** il Decreto n. 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;

**Visto** il D.P.R. n. 317/96;

**Visto** il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di anagrafe bovina;

**Visto** il D.M. 31/01/2002 e successive modifiche e integrazioni, concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

**Vista** la Legge 833/78;

**Visto** il D. Leg.vo n. 502/92;

**Visto** il D. Leg.vo n. 517/93;

**Viste** le leggi regionali 30/93 e 33/94;

**Visti** i DD.AA. n. 31361 del 17/03/2000 e n. 00519 del 12/04/2002, recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

**Vista** l'O.M. 09.08.2012, recante misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

**Visto** il D.A. n. 13306 del 18.11.1994;

**Visto** il D.A. 3 luglio 2009, n. 1327, con il quale è stato approvato il "Piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione Siciliana;

**Dato atto** che il Funzionario responsabile del V Servizio, del III Settore, e il Dirigente ad esso preposto, attestano la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

#### ORDINA

quale Autorità Sanitaria Locale, cui è concessa la facoltà di emanare, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale:

- a) il sequestro fiduciario di tutti i capi bovini/ovi-caprini e delle specie sensibili presenti nell'azienda zootecnica di C.da S. Agrippina, agro di Nicosia, censita in BDN con codice

aziendale OMISSIS e condotta dalla Signora OMISSIS - nato OMISSIS ed ivi residente, in C/da S. Agrippina Marenga. Ciò per la presenza, nell'allevamento, di un focolaio di tubercolosi bovina, accertato dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario, dell'A.S.P. 4 di Enna, in data 13.04.2015, giusta nota del 22.04.2015 prot. n. 2015 (registrata al protocollo generale del Comune di Nicosia in data 05.05.2015, al nr. 9992);

- b) la distruzione dei feti e degli invogli fetali, nonché dei vitelli nati morti oppure morti subito dopo la nascita;
- c) la disinfezione dei locali, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei contenitori, sotto controllo ufficiale, entro sette giorni dalla eliminazione dei capi infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento;
- d) il divieto di monta;
- e) la mungitura degli animali sieronegativi prima di quelli infetti e/o sospetti e disinfezione delle attrezzature;
- f) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'avvio alla macellazione - mediante compilazione del Mod. 4, riportante la dicitura "animale proveniente da allevamento infetto da brucellosi" - da rilasciarsi a cura del Servizio di Sanità Animale, della A.S.P. 4 di Enna;
- g) l'identificazione immediata dei vitelli nati da madri infette i quali devono essere allevati in condizioni d'isolamento e sottoposte alle opportune prove diagnostiche;
- h) l'impiego del latte prodotto dai capi infetti, che deve essere isolato da quelli restanti soggetti, unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dello stesso allevamento, previo trattamento termico adeguato;
- i) la raccolta del latte dei capi sieronegativi in contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni e la sua destinazione a caseifici dotati di idonee attrezzature, per essere risanato prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 gradi centigradi, per 15" o qualsiasi altro trattamento termico equivalente.  
Il libero utilizzo del latte prodotto in azienda potrà avvenire esclusivamente dopo la riacquisizione della qualifica sanitaria di "Allevamento Ufficialmente Indenne da Brucellosi";
- j) l'immediata distruzione, con il fuoco o l'interramento, previa aspersione con apposito disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale sia venuto a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- k) sistemazione del letame in luogo inaccessibile agli animali, idonea disinfezione e conservazione dello stesso, per almeno tre settimane, prima dell'uso, che rimane, comunque, vietato per le orticole. Parimenti devono essere trattati i liquami;
- l) il ripopolamento del suddetto allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a dodici mesi abbiano fornito esito negativo a due prove diagnostiche ufficiali, effettuate a distanza di almeno 21 (ventuno) giorni, l'una dall'altre, in modo che gli animali risultino negativi per 42 (quarantadue) giorni consecutivi, come previsto dall'O.M. 14.11.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Il conduttore dell'azienda, a cui la presente Ordinanza va notificata, è obbligata a dare pronta e tempestiva esecuzione alle norme in essa contenute e ad osservare quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dal D.M. n. 453 del 02.07.08.1992 e dall'O.M. 09.08.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000.

Nicosia, li \_\_\_\_\_

**Il Funzionario**  
Dott.ssa M. Serva Quattrocchi

**Il Dirigente**  
Ing. Antonio Testa Camillo

Dalla Residenza Municipale, addì \_\_\_\_\_

**Il Commissario Straordinario**  
D.ssa Margherita Rizza